

LIQ. CONTR. n° 9/2026

N. R.G. 10/2026

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 28/02/2026

Cron. n. : 299/2026

Rep. n. 21/2026 del 02/03/2026

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 02/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice est.

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 8/02/2026 da:

SCARAMOZZINO Vincenzo nato a Oppido Mamertina (RC) il 05/09/1959 e residente in Villafalletto (CN), via Cuneo n. 41, C.F. SCRVCN59P05G082P, rappresentato dall'Avv. GAZZI Flavio;

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che pertanto l'audizione dello stesso appare superflua;

LETTA la documentazione allegata a corredo del ricorso;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 8.02.2026, Scaramozzino Vincenzo ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, in ragione del luogo in cui il ricorrente ha la propria residenza ed il proprio centro di interessi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre



Sent. n. 19/2026 pubbl. il 28/02/2026

Cron. n. : 299/2026

procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rep. n. 21/2026 del 02/03/2026

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 02/03/2026

Rilevato che le passività in capo al sig. Scaramozzino ammontano complessivamente ad euro 302.108,27, cui vanno aggiunti il compenso dell'OCC per euro 2.013,00 e le spese di procedura; rilevato, quanto alle cause dell'indebitamento, che: nel 2000 il Sig. Scaramozzino apre la ditta individuale SCAREDIL, per lo svolgimento di attività edilizia, con 4/5 dipendenti; l'attività di impresa comincia a presentare segni di squilibrio finanziario nel 2005 e la situazione va aggravandosi negli anni successivi; nel 2006 il debitore accede ad un rinnovo del mutuo in essere con la [REDACTED] al fine di saldare il debito pregresso verso l'istituto e quelli verso i dipendenti e verso l'INPS onde ottenere il rilascio del Dure regolare per portare avanti l'attività di impresa; l'esposizione debitoria tuttavia aumenta a causa della crisi del settore edilizio del 2007/2008 con contrazione dei mutui e dei prestiti bancari; in quegli anni il sig. Scaramozzino vende degli appezzamenti di terreno per pagare alcuni debiti (fornitori, dipendenti, ecc...) e costituisce sui beni garanzie reali; nel 2010 la SCAREDIL viene dichiarata fallita con sentenza n. 206/2010 del Tribunale di Torino su istanza della società MFNC per un credito di € 21.459,83, con creditori ammessi allo stato passivo per complessivi euro 406.775,45;

rilevato che buona parte dei debiti in capo al sig. Scaramozzino derivano da rapporti sorti con la [REDACTED] ed Unicredit, per la concessione di fidi, mutui, anticipo fatture, negli anni 2006/2007 e pertanto deriva dalla attività della cessata ditta individuale e residuati dopo la chiusura del fallimento della ditta di cui era titolare, avvenuta nel 2017;

che tuttavia anche negli anni successivi, il sig. Scaramozzino ha fatto di nuovo ricorso al credito contraendo debiti nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per finanziamenti accesi nel 2023, per l'acquisto di un'autovettura, per il pagamento delle spese dentistiche e l'acquisto di elettrodomestici;

rilevato che pertanto l'esposizione debitoria del sig. Scaramozzino è costituita per la gran parte da debiti verso l'Erario ed altri enti, in relazione all'attività di impresa, e da debiti verso le banche, in relazione ai finanziamenti;

rilevato che a far data dal 1/7/2023 il sig. Scaramozzino svolge attività lavorativa dipendente con contratto a tempo indeterminato full time, presso la società [REDACTED] di Pontassieve (FI), con qualifica di operaio, prestando la propria attività presso il [REDACTED] in Villafalletto (CN), e percependo uno stipendio medio di circa 1.600,00/1700,00 euro mensili, al netto del pignoramento di circa 190,00 euro mensili;

che il sig. Scaramozzino è proprietario di un'autovettura Lancia K TG. AP544TE immatricolata nell'anno 1997, e dell'autovettura Land Rover Freelander TG. DY203HJ immatricolata nell'anno 2009, sottoposta a fermo amministrativo;

che è titolare solo di un conto corrente, presso la [REDACTED] di Fossano n. [REDACTED] Ag. di Cuneo Roata Rossi ove viene accreditato lo stipendio, con saldo di euro 352,78 al 03.07.2025;

che il sig. Scaramozzino non è proprietario di beni immobili; egli risiede insieme alla moglie,



Sent. n. 19/2026 pubbl. il 28/02/2026

Cron. n. : 299/2026

Rep. n. 21/2026 del 02/03/2026

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 02/03/2026

sig. [REDACTED] in un alloggio condotto in locazione in forza di contratto intestato alla sig. [REDACTED] la quale nel 2022 ha percepito un reddito annuo al netto delle imposte di euro 4.000,00 e attualmente è disoccupata e a carico del debitore, oltre essere stata riconosciuta invalida civile con riduzione della capacità lavorativa al 50% per problemi di salute;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, il sig. Scaramozzino mette a disposizione dei creditori gli automezzi di cui è proprietario, nonché la parte del proprio reddito eccedente quanto necessario per il sostentamento proprio e della coniuge per il periodo di tre anni;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Considerato tuttavia che, nella specie, il sig. Scaramozzino provvede da solo al mantenimento del nucleo familiare e che l'importo necessario a coprire il fabbisogno per le spese correnti di mantenimento può determinarsi in euro 1600,00 mensili;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

SCARAMOZZINO Vincenzo, nato a Oppido Mamertina (RC) il 05/09/1959 e residente in Villafalletto (CN), Via Cuneo n. 41,

NOMINA



Sent. n. 19/2026 pubbl. il 28/02/2026

Cron. n. : 299/2026

Rep. n. 21/2026 del 02/03/2026

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C. avv. Alessandro VIGLIETTI, con studio in Cuneo, P.zza Europa n. 26;

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 02/03/2026

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1600.00 netti mensili, mentre l'eventuale reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore



nominato.

Così deciso in Cuneo, il 19/02/2026

Il Giudice est.

Dott. Paola Elefante

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 28/02/2026

Cron. n. : 299/2026

Rep. n. 21/2026 del 02/03/2026

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 02/03/2026

Il Presidente

dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 02 MAR 2026
~~AV. GABRI FLAVIO~~
DR. VIGLIETTI ALESSANDRO
PM. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Pignatelli

